

CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS)

È previsto un Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni principali, in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024, che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea.

REQUISITI RICONOSCIMENTO

1. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell'abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.
2. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare; NON interessa il domicilio.
3. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa (anche presso parenti/amici, roulotte/camper) NON assegnatario di un alloggio con oneri a carico della pubblica amministrazione.
4. Non sono cumulabili i contributi per l'autonoma sistemazione connessi agli eventi verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 e quelli connessi a precedenti eventi calamitosi. Pertanto:
 - il nucleo familiare che, al 17 ottobre 2024, NON era ancora rientrato nell'abitazione sgomberata in conseguenza degli eventi di maggio 2023, oppure per luglio 2023 o settembre 2024, continua a percepire il CAS riconosciuto per quegli eventi (e il Comune/Unione rendiconta rispettivamente al Commissario straordinario o all'Agenzia) e non deve presentare alcuna domanda;
 - il nucleo familiare che, al 17 ottobre 2024, pur essendo già rientrato nell'abitazione sgomberata in conseguenza degli eventi di maggio 2023 o luglio 2023 o settembre 2024, è stato nuovamente sgomberato può presentare domanda CAS per questi eventi e il Comune/Unione renderà all'Agenzia.

MODALITÀ RICHIESTA

1. Presentazione entro **il termine perentorio del 31 marzo 2025** di apposita domanda di CAS utilizzando il modulo allegato alla direttiva.
2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione sgomberata.
3. La domanda di contributo può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r., inviata tramite PEC o PEO all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta o PEO, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

IMPORTO MENSILE

€ MESE	NR. COMPONENTI NUCLEO
400	1
500	2
700	3
800	4
900	5 O PIÙ

1. Il contributo è aumentato di **€ 200,00** per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
 - a. di età superiore a 65 anni;
 - b. portatore di handicap;
 - c. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
2. La quota aggiuntiva rimane di importo pari ad € 200,00 mensili anche se un componente il nucleo familiare presenta più di uno degli stati previsti.
3. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

DURATA

1. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale. L'ordinanza di sgombero può essere dipesa da inagibilità dell'abitazione per ragioni strutturali a seguito di dissesto idrogeologico (anche per frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità) e/o, in caso di alluvione, per carenza dei requisiti igienico-sanitari conseguente alle infiltrazioni d'acqua.
2. Il contributo spetta:
 - fino al 31/12/2024 per i nuclei familiari non rientrati nella propria abitazione non destinatari di un'ordinanza di sgombero dipesa da inagibilità dell'abitazione per ragioni strutturali e/o per carenza dei requisiti igienico-sanitari;
 - fino alla revoca dell'ordinanza di sgombero;
 - fino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione;
 - fino a che si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità;
 - non oltre la scadenza dello stato di emergenza.

MODALITÀ EROGAZIONE

1. I Comuni o loro Unioni formalmente costituite per la gestione associata delle funzioni, trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile:
 - **entro il 30 aprile 2025**, per il **periodo ottobre – 31 dicembre 2024**;
 - **entro il 15 giugno 2025**, per il **periodo 1° gennaio – 31 maggio 2025**;
 - **entro il 30 novembre 2025**, per il **periodo 1° giugno – 15 novembre 2025**;un elenco riepilogativo delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione accolte utilizzando l'apposito modulo che sarà reso disponibile dall'Agenzia medesima, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura.
2. I Comuni o loro Unioni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.